



- Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato de Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 24.07.2024

Lettera informativa 2024/2¹:

Indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari e indicazione dell'origine degli ingredienti

1 Situazione iniziale

Lo scopo della presente lettera informativa è illustrare il quadro giuridico su cui si basano gli obblighi relativi all'indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari e all'indicazione dell'origine degli ingredienti e rispondere alle domande più ricorrenti sulla caratterizzazione.

In Svizzera è obbligatorio indicare il Paese di produzione per tutte le derrate alimentari, a meno che questo non risulti dalla denominazione specifica o dall'indirizzo secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16) (art. 15 cpv. 6 OID). Secondo l'articolo 15 capoverso 4 OID, per i prodotti trasformati può essere indicata una regione geografica più ampia. Si richiede anche che sia indicata l'origine degli ingredienti quantitativamente più importanti di una derrata alimentare, se la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un'origine diversa (art. 16 cpv. 1 OID). A questa disposizione si è giunti in seguito agli ampi dibattiti svoltisi in Parlamento su questi argomenti, i quali hanno mostrato che la questione dell'indicazione del Paese di produzione e dell'origine hanno una notevole importanza politica.

2 Basi legali

Per le indicazioni del Paese di produzione e di origine degli ingredienti devono essere osservate in particolare le seguenti disposizioni legali:

- art. 12, 13 e 18 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0)
- art. 36 e 39 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

¹ La lettera informativa 2024/2 sostituisce la lettera informativa 2021/8. In particolare, sono stati apportati adeguamenti in base alla revisione dell'ordinanza del 1° febbraio 2024.

- art. 15–17 e 39 nonché allegato 4 OID (RS 817.022.16)
- art. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA; RS 817.022.108)

3 Valutazione

3.1 Indicazioni del Paese di produzione ammesse

La dichiarazione della provenienza non può essere ingannevole. Possono essere elencati come Paesi di produzione soltanto i Paesi riconosciuti dalla Svizzera come Stati a livello del diritto internazionale pubblico. È determinante la «Lista svizzera delle denominazioni ufficiali degli stati²» del DFAE.

Per indicare il Paese di produzione di una derrata alimentare è possibile utilizzare le forme abbreviate. Secondo l'articolo 15 capoverso 7 OID si devono utilizzare le forme brevi conformi al codice ISO 2 secondo l'Elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera³.

Il Paese di produzione di una derrata alimentare è definito all'articolo 15 capoversi 1–3 OID. Il capoverso 3^{bis} è stato aggiunto nel 2024 e specifica che una derrata alimentare che ha ottenuto la nuova denominazione specifica (o le sue proprietà caratteristiche) solo attraverso la cottura al forno di un impasto già formato non è considerata sufficientemente elaborata o trasformata ai sensi del capoverso 1 lettera b. In particolare, ciò significa che un croissant prodotto nel Paese XY e importato surgelato come impasto e soltanto cotto in Svizzera deve riportare «Paese XY» come Paese di produzione. D'altra parte, per i prodotti di panetteria fine fabbricati in Svizzera a partire da un componente importato, si può indicare «Svizzera» come Paese di produzione (ad es. krapfen [ciambella] importato e farcito con un preparato a base di frutta in Svizzera e venduto come Berliner; cfr. art. 15 cpv. 3 OID).

Per le derrate alimentari trasformate ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 numero 13 ODerr (compresi il pane e i prodotti di panetteria), nonché per i prodotti misti affettati (ad es. miscele di insalate) e le miscele di miele, è consentita l'indicazione di una regione geografica più ampia (art. 15 cpv. 4 OID).

3.1.1 Aggiornamento Brexit

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), le derrate alimentari trasformate nei Paesi del Regno Unito non potranno più portare la sigla «UE» come indicazione del Paese di produzione. Si prega di notare che secondo la lista delle denominazioni degli Stati del DFAE, l'indicazione ufficiale è «Regno Unito», con l'abbreviazione «GB» e include la Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord, le Isole Orcadi, le Isole Shetland, le isole del Canale e l'Isola di Man.

3.2 Dichiarazione dell'origine e indicazione del Paese di produzione per la carne e il pesce

Le modalità dell'indicazione del Paese di produzione e dell'origine sono descritte negli articoli 15 e 16 OID. A ciò si aggiungono le indicazioni specifiche per la carne secondo l'articolo 17 OID.

Per la carne bovina in pezzi, al fine di garantire una tracciabilità supplementare, occorre indicare in particolare anche i numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento.

Per carne «in pezzi» si intendono ad esempio scaloppine o costole. La carne in piccoli pezzi (sminuzzato, spezzatino) non è inclusa nella nozione di «carne in pezzi». In ogni caso è importante poter garantire sempre la tracciabilità della carne. Se vengono indicate le informazioni sul macello e sul laboratorio di sezionamento, esse devono essere complete; ciò significa che se la carne proviene da diversi macelli, devono figurare tutti i numeri di autorizzazione. Nella caratterizzazione di singoli pezzi di carne bovina (ad es. entrecôte) di un lotto di carne proveniente da un massimo di 3 macelli e/o 3 laboratori di sezionamento, è consentita l'indicazione multipla di questi numeri di autorizzazione, anche se questi pezzi sono imballati singolarmente. Il presupposto è che possa essere garantita in qualsiasi momento la tracciabilità dei pezzi di carne in base al lotto.

La carne macinata beneficia di una semplificazione, precisata al capoverso 6 dell'articolo 17.

² <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/trattati-internazionali.html>

³ <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/statistica-del-commercio-estero-svizzero/metodi-metadati/metadati/partner-commerciali.html>

Per determinati prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l'allegato 4 OID (art. 15 cpv. 5 OID). Questa indicazione deve essere espressa in parole, poiché il solo numero FAO non è comprensibile per i consumatori.

3.3 Vendita sfusa

Gli articoli 39 ODerr e 5 OID prevedono norme speciali per la vendita sfusa⁴. Devono essere fornite le informazioni sul Paese di produzione e sull'origine degli ingredienti come per le derrate alimentari pre-imballate. In linea di principio, è possibile rinunciare alle indicazioni scritte; le informazioni possono essere fornite oralmente o in un'altra maniera adeguata.

Caso speciale carne e pesce

Per la carne di animali ai sensi dell'articolo 2 lettere a, d ed e ODOA (intera o in pezzi – compreso lo spezzatino – fresca o trasformata) e per il pesce (intero, sfilettato o in pezzi, fresco o trasformato), secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b OID la provenienza deve sempre essere indicata per iscritto. Ciò vale anche, ad esempio, per il Wiener Schnitzel o i bocconcini di pesce (in pezzi / trasformati). Gli articoli 16 e 17 non si applicano in questi casi. Per i prodotti a base di carne, come il prosciutto sulla pizza ad esempio, l'informazione circa la provenienza dell'animale non deve essere indicata per iscritto, poiché non si tratta di «carne intera o carne in pezzi, fresca o trasformata» (art. 5 cpv. 1 lett. a OID), bensì di un prodotto a base di carne.

A tutti gli altri tipi di carne (ad es. di coniglio domestico o selvaggina) o gli altri ingredienti (ad es. farina, latte, verdura ecc.) di derrate alimentari vendute sfuse si applica l'articolo 39 capoverso 1 ODerr e quindi anche l'articolo 16 OID; l'indicazione del Paese di produzione o della provenienza può essere fornita oralmente.

Caso speciale pane e prodotti di panetteria fine

Al più tardi a partire dal 1° febbraio 2025, il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine (ad eccezione dei prodotti di biscotteria) venduti sfusi dovrà essere indicato anche per iscritto. Questo requisito si applica anche al pane e ai prodotti di panetteria fine offerti in pezzi, ad esempio il pane a fette nei ristoranti o il pane utilizzato per preparare sandwich. L'indicazione scritta del Paese di produzione può essere omessa se per la derrata alimentare è prevista un'indicazione della provenienza ai sensi dell'articolo 48b della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11).

L'indicazione del Paese di produzione del pane e di prodotti di panetteria fine nella vendita sfusa è illustrata in maniera più dettagliata nelle FAQ⁵.

3.4 Indicazione dell'origine degli ingredienti

Per origine di un ingrediente ai sensi dell'articolo 16 OID si intende l'origine della materia prima ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OID. Se, ad esempio, deve essere indicata l'origine dell'ingrediente «farina» di una derrata alimentare, deve essere indicata l'origine del frumento e non il Paese in cui il frumento è stato macinato per diventare farina.

Diversamente dall'indicazione del Paese di produzione per le derrate alimentari trasformate, per l'indicazione dell'origine degli ingredienti ai sensi dell'articolo 16 OID non è possibile indicare una regione geografica più ampia, a meno che l'indicazione sia effettuata su base volontaria (art. 16 cpv. 2^{bis} OID). Se l'ingrediente proviene da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi di provenienza (art. 16 cpv. 2 OID). Tuttavia è possibile elencare diversi Paesi solo se l'ingrediente proviene dai Paesi citati. Un elenco dei possibili Paesi di provenienza non è autorizzato. Se l'origine degli ingredienti è indicata volontariamente, essa deve essere conforme ai relativi requisiti di legge (art. 39 OID). Anche per indicare l'origine di un ingrediente si possono utilizzare le abbreviazioni secondo il codice ISO 2.

⁴ V. Lettera informativa 2019/3.3 «Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato: interpretazione e disposizioni informative».

⁵ <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/naehrwertinformationen-und-kennzeichnung/offenverkauf.html>

3.4.1 «Dichiarazione multipla»

Se una derrata alimentare è commercializzata in mercati che presentano differenti requisiti di caratterizzazione (ad es. Svizzera e UE), è possibile apportare sull'etichetta una cosiddetta «dichiarazione multipla» per le stesse informazioni (come ad esempio la provenienza dell'ingrediente). Ciò significa che per la stessa indicazione si può apportare una dichiarazione secondo il diritto alimentare svizzero e, allo stesso tempo, anche un'altra per l'immissione su un mercato diverso (per es. UE). Ciò può verificarsi nel caso in cui, per esempio, la provenienza di un ingrediente deve essere dichiarata secondo il diritto dell'UE (per es. il cacao nel cioccolato svizzero) mentre, secondo il diritto svizzero, tale dichiarazione non è obbligatoria per il relativo mercato (la cosiddetta «doppia dichiarazione»). In questo caso, la dichiarazione per il mercato dell'UE può essere diversa da quella prevista dal diritto svizzero (per esempio «cacao di altra origine»). In generale, vige la protezione dagli inganni: è necessario indicare chiaramente che la dichiarazione aggiuntiva è dovuta al fatto che le disposizioni e i requisiti della legislazione alimentare del rispettivo mercato sono diversi e che non si tratta di differenze nella composizione della derrata alimentare. Questa «doppia dichiarazione» è dunque un'indicazione parallela per due mercati diversi e non è considerata un'informazione volontaria ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 OID. Indicazioni come «Per l'immissione sul mercato in XY: [indicazione]» o «Indicazione secondo le disposizioni relative alla caratterizzazione dell'UE: [indicazione]» possono essere ammesse a seconda del posizionamento e della presentazione sull'etichetta.

3.5 Indicazione del Paese di produzione o di origine in relazione alla Swissness

Nell'ambito dell'attuazione del divieto di inganno secondo il diritto sulle derrate alimentari, le autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari verificano il rispetto dei criteri in materia di diritto sulla protezione dei marchi. L'indicazione del Paese di produzione, come ad es. «prodotto in...», si basa tuttavia esclusivamente sulla legislazione sulle derrate alimentari. Ciò significa che anche se per un prodotto proveniente dalla regione di confine italiana l'indicazione «Swissness» (ad es. bandiera svizzera) è autorizzata secondo il diritto sulla protezione dei marchi, la dichiarazione del Paese di produzione deve essere comunque effettuata secondo l'articolo 15 OID (ad es. «prodotto in Italia»). Un'indicazione su una derrata alimentare secondo le norme Swissness comporta un obbligo di dichiarazione degli ingredienti secondo l'articolo 16 OID, se vengono superati i tenori minimi elencanti nell'articolo 16 OID (il 20 % in massa per gli ingredienti di origine animale o il 50 % in massa per gli altri ingredienti) e gli ingredienti in questione non provengono dalla Svizzera (art. 16 cpv. 1 lett. b OID).

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Michael Beer
Vicedirettore